



Testo consolidato della legge modificata dell'11 agosto 2006 sul controllo del tabacco

(Estratti)

La prima serie di modifiche è indicata in grassetto.

La seconda serie di modifiche è indicata in grassetto ed evidenziata in giallo.

Articolo 1. La presente legge mira, nell'interesse della salute pubblica, ad attuare le misure di lotta contro il tabagismo.

Articolo 2. Ai fini della presente legge:

- a) **1.** "prodotti del tabacco": tutti i prodotti destinati a essere fumati, sniffati, succhiati o masticati, a condizione che siano, anche parzialmente, costituiti da tabacco, geneticamente modificato o meno, e i prodotti destinati a essere fumati anche se non contengono tabacco, ad eccezione delle sigarette e dei prodotti da fumo destinati a uso medicinale e presentati come in grado di sopprimere il desiderio di fumare o di ridurre la dipendenza dal tabacco;
- b) **2.** "tabacco per uso orale": tutti i prodotti per uso orale, a eccezione di quelli destinati al fumo o alla masticazione, costituiti interamente o parzialmente da tabacco, sotto forma di polvere, di particelle fini o di qualsiasi combinazione delle due, in particolare quelli presentati in bustine divise in porzioni o in bustine porose, o in una forma simile a un prodotto alimentare commestibile;
- e) **3.** "pubblicità": qualsiasi forma di comunicazione commerciale avente lo scopo o l'effetto diretto o indiretto di promuovere un prodotto del tabacco;
- e) **4.** "sponsorizzazione": qualsiasi forma di contributo pubblico o privato a un evento, attività o individuo avente lo scopo o l'effetto diretto o indiretto di promuovere un prodotto del tabacco;
- e) **5.** "esercizio di ristorazione": qualsiasi locale accessibile al pubblico in cui vengono preparati o serviti pasti, anche per il consumo sul posto, gratuitamente o a pagamento;
- f) **6.** "locale per la somministrazione di bevande": qualsiasi locale accessibile al pubblico la cui attività principale o accessoria consiste nella vendita o nell'offerta di bevande alcoliche o non alcoliche, a titolo gratuito o meno, da consumare sul posto o da asporto;
- g) **7.** "prodotto del tabacco senza fumo": un prodotto del tabacco che non utilizza alcun processo di combustione, compreso il tabacco da masticare, il tabacco da naso o il tabacco per uso orale;
- h) **8.** "nuovo prodotto del tabacco": un prodotto del tabacco che non rientra in alcuna delle seguenti categorie: sigarette, tabacco da arrotolare, tabacco da pipa, tabacco per pipa ad acqua, sigari, sigaretti, tabacco da masticare, tabacco da naso o tabacco per uso orale;
- ì) **9.** "prodotto da fumo a base di erbe": un prodotto a base di piante, erbe o frutti che non contiene tabacco e che può essere consumato mediante un processo di combustione;



- ⌋) 10. “prodotti del tabacco da fumo”: i prodotti del tabacco diversi da un prodotto del tabacco senza fumo;
- ⌋) 11. “sigaretta elettronica”: un prodotto o qualsiasi componente di tale prodotto o dispositivo, compresi una cartuccia, un serbatoio e il dispositivo senza cartuccia o serbatoio, che può essere utilizzato, per mezzo di un bocchino, per il consumo di vapore o per l’inalazione di qualsiasi sostanza, con o senza nicotina; le sigarette elettroniche possono essere usa e getta o ricaricabili utilizzando un contenitore di ricarica e un serbatoio o una cartuccia monouso;
- ⌋) 12. “contenitore di ricarica”: un recipiente riempito con un liquido contenente nicotina che può essere utilizzato per ricaricare una sigaretta elettronica;
- ⌋) 13. “ingrediente”: tabacco, un additivo, nonché qualsiasi sostanza o elemento presente in un prodotto del tabacco finito o in prodotti correlati, tra cui carta, filtro, inchiostro, capsule e adesivi;
- ⌋) 14. “emissioni”: le sostanze che vengono rilasciate quando un prodotto del tabacco o un prodotto correlato è consumato come previsto, come le sostanze presenti nel fumo o le sostanze rilasciate durante il processo di utilizzo di prodotti del tabacco senza fumo;
- ⌋) 15. “livello massimo” o “livello massimo di emissione”: il tenore massimo o l’emissione, compreso un valore zero, di una sostanza in un prodotto del tabacco misurata in milligrammi;
- ⌋) 16. “additivo”: una sostanza diversa dal tabacco aggiunta a un prodotto del tabacco, **oppure una bustina di nicotina o un nuovo prodotto a base di nicotina**; al **il suo relativo** imballaggio unitario o qualsiasi imballaggio esterno;
- ⌋) 17. “imballaggio esterno”: qualsiasi imballaggio in cui i prodotti del tabacco o i prodotti correlati sono immessi sul mercato e che comprende una confezione unitaria o un insieme di confezioni unitarie; gli involucri trasparenti supplementari non sono considerati imballaggi esterni;
- ⌋) 18. “confezione unitaria”: la più piccola confezione singola di un prodotto del tabacco o di un prodotto correlato immesso sul mercato;
- ⌋) 19. “tabacco per pipa ad acqua”: un prodotto del tabacco che può essere consumato con una pipa ad acqua. Ai fini della presente direttiva, il tabacco per pipa ad acqua è considerato un prodotto del tabacco da fumo. Se un prodotto può essere utilizzato sia tramite una pipa ad acqua che come tabacco da arrotolare, si considera tabacco da arrotolare;
- ⌋) 20. “aroma caratteristico”: un odore o un sapore chiaramente evidente, diverso da quello del tabacco, derivante da un additivo o da una combinazione di additivi, compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, frutta, spezie, erbe aromatiche, alcool, caramelle, mentolo o vaniglia, che è evidente prima o durante il consumo del prodotto del tabacco;
- ⌋) 21. “parco giochi”: qualsiasi spazio appositamente progettato e attrezzato per l’uso collettivo da parte di bambini a fini ludici;
- ⌋) 22. “fumo”: l’atto di inalare il fumo prodotto dalla combustione di un prodotto del tabacco o il vapore proveniente da una sigaretta elettronica o da qualsiasi altro dispositivo di tale natura;



23. “tabacco”: le foglie e altre parti naturali, lavorate o non lavorate, della pianta di tabacco, compreso il tabacco espanso e ricostituito;
24. “tabacco per pipa”: tabacco che può essere consumato mediante un processo di combustione ed esclusivamente destinato all’uso in una pipa;
25. “tabacco da arrotolare”: tabacco che può essere utilizzato per la fabbricazione di sigarette da parte dei consumatori o dei punti vendita al dettaglio;
26. “tabacco da masticare”: un prodotto del tabacco senza fumo destinato esclusivamente alla masticazione;
27. “tabacco da fiuto”: un prodotto del tabacco senza fumo che può essere consumato attraverso il naso;
28. “catrame”: il condensato crudo anidro e privo di nicotina del fumo;
29. “sigaretta”: un rotolo di tabacco che può essere consumato mediante un processo di combustione e che:
- (a) può essere fumato così com’è e non è un sigaro o un sigaretto;
 - (b) è infilato nei tubi delle sigarette con un processo semplice e non industriale;
 - (c) è avvolto in carta per sigaretta con un processo semplice, non industriale;
30. “sigaro”: un rotolo di tabacco che può essere consumato mediante un processo di combustione e che:
- (a) è ricoperto da un involucro esterno di tabacco;
 - (b) è riempito di una miscela di tabacco battuto e munito di una fascia esterna del colore tipico dei sigari, di tabacco ricostituito, che copre integralmente il prodotto, compreso, se del caso, il filtro, ma escluso il bocchino nei sigari che ne sono provvisti, avente peso unitario, esclusi il filtro o il bocchino, non inferiore a 2,3 g e non superiore a 10 g e una circonferenza su almeno un terzo della lunghezza non inferiore a 34 mm;
31. “sigarettoi”: un tipo di sigaro piccolo con un peso massimo di 3 g al pezzo;
32. “capacità di indurre dipendenza”: il potenziale farmacologico di una sostanza di indurre dipendenza, condizione che incide sulla capacità dell’individuo di controllare il proprio comportamento, di norma tramite un meccanismo di gratificazione o una riduzione dei sintomi astinenziali, o entrambi;
33. “tossicità”: il grado in cui una sostanza può causare effetti nocivi nell’organismo umano, compresi gli effetti che si verificano nel tempo, di solito attraverso il consumo o l’esposizione ripetuti o continui;



34. “avvertenza sulla salute”: un’avvertenza relativa agli effetti nocivi per la salute umana di un prodotto o ad altre conseguenze indesiderate del suo consumo, compresi avvertenze testuali, avvertenze combinate sulla salute, avvertenze generali e messaggi informativi;

35. “avvertenza combinata sulla salute”: un’avvertenza sulla salute costituita da una combinazione di un’avvertenza testuale e di una fotografia o illustrazione corrispondente, come previsto dalla presente direttiva;

36. “vendita a distanza”: qualsiasi vendita conclusa nell’ambito di un sistema organizzato di vendita a distanza, senza la presenza fisica simultanea del venditore e dell’acquirente, mediante l’uso esclusivo di una o più tecniche di comunicazione a distanza, fino al momento in cui la vendita è conclusa;

37. “fabbricante”: qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto o lo fa progettare o fabbricare e che commercializza il prodotto con il proprio nome o marchio;

38. “caporale” importatore di prodotti del tabacco o prodotti correlati”: il proprietario o una persona autorizzata a far entrare i prodotti del tabacco o i prodotti correlati nel territorio dell’Unione europea;

39. “rivenditore”: qualsiasi punto vendita in cui i prodotti del tabacco sono immessi sul mercato, anche da una persona fisica;

40. “nicotina”: alcaloidi nicotinici e sali di nicotina;

~~41. “dispositivo di riscaldamento”: qualsiasi dispositivo o suo componente necessario per il consumo o l’uso di un nuovo prodotto del tabacco;~~

~~42.~~ “nuovo prodotto a base di nicotina”: qualsiasi prodotto non contenente tabacco e costituito, anche parzialmente, da nicotina, destinato al consumo umano, a eccezione dei dispositivi per smettere di fumare venduti in farmacia, delle bustine di nicotina o delle sigarette elettroniche;

~~43.~~ ~~42.~~ “bustina di nicotina”: un prodotto orale senza tabacco fatto interamente o parzialmente di nicotina sintetica o naturale, mescolato con fibre vegetali o un substrato equivalente e presentato sotto forma di polvere, fibre, particelle o pasta o una loro combinazione in bustine divise in porzioni, in bustine porose o in una forma equivalente, senza essere destinato al fumo, ~~e che può anche essere commercializzato come bustina di nicotina;~~

44. ~~43.~~ “prodotto del tabacco riscaldato”: un nuovo prodotto del tabacco riscaldato per produrre un’emissione contenente nicotina e altre sostanze chimiche, che viene poi inalata dagli utilizzatori e che, in base alle sue caratteristiche, è un prodotto del tabacco senza combustione o un prodotto del tabacco da fumo.

Articolo 3. (1) La pubblicità del tabacco, dei suoi prodotti, ingredienti, sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica, ~~e bustine di nicotina o nuovi prodotti a base di nicotina~~, e qualsiasi distribuzione gratuita di un prodotto del tabacco o di una sigaretta elettronica o di un contenitore di liquido di ricarica, ~~e una bustina di nicotina o un nuovo prodotto a base di nicotina~~ sono proibiti.



Tale divieto comprende l'uso del logo del marchio o del nome del marchio del tabacco o dei prodotti del tabacco o dei prodotti della sigaretta elettronica o del contenitore di ricarica, **e della bustina di nicotina o del nuovo prodotto a base di nicotina**, e l'uso di qualsiasi altra rappresentazione o indicazione che possa riferirsi ad essi su oggetti di uso quotidiano diversi da quelli direttamente connessi all'uso del tabacco o delle sigarette elettroniche, **e delle bustine di nicotina o dei nuovi prodotti a base di nicotina**.

La presente disposizione non si applica alle categorie di oggetti presentate sul mercato prima del 9 aprile 1989 con nomi, marchi o loghi identici a quelli del tabacco o dei prodotti del tabacco.

(2) Non sono considerati pubblicità ai sensi del paragrafo precedente:

- i cartelli o i segnali apposti allo scopo di indicarli sugli edifici degli stabilimenti in cui vengono fabbricati o immagazzinati i prodotti oggetto della presente legge, purché non contengano indicazioni diverse dal nome del produttore o del distributore, dal nome del marchio prodotto o distribuito o da una rappresentazione grafica o fotografica del marchio o della sua confezione o del suo logo;
- la semplice indicazione, su un veicolo normalmente utilizzato per la vendita di tabacco, o dei suoi prodotti, o di sigarette elettroniche e contenitori di ricarica, del nome del prodotto, della sua composizione, del nome e dell'indirizzo del produttore e, se del caso, del distributore, e della rappresentazione grafica o fotografica del prodotto, della sua confezione e del logo del marchio.

(3) Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano a:

- pubblicazioni e servizi di comunicazione online pubblicati dalle organizzazioni professionali di produttori, fabbricanti e distributori di prodotti del tabacco, sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica per i loro membri, né alle pubblicazioni professionali specializzate o ai servizi di comunicazione online pubblicati professionalmente che sono accessibili solo ai produttori, fabbricanti e distributori di prodotti del tabacco e sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica.
- pubblicazioni stampate e redatte e ai servizi di comunicazione online messi a disposizione del pubblico da persone stabilite in un Paese al di fuori dell'Unione europea, qualora tali pubblicazioni e servizi di comunicazione online non siano principalmente destinati al mercato comunitario.

(4) Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano alla pubblicità all'interno delle rivendite di tabacco. Nei negozi che vendono anche prodotti non contemplati dalla presente legge, tale deroga si applica solo alle aree riservate alla vendita dei prodotti del tabacco, **delle bustine di nicotina e dei nuovi prodotti a base di nicotina**, nonché delle sigarette elettroniche e dei contenitori di liquido di ricarica, e negli esercizi commerciali senza suddivisione in aree di vendita, in prossimità dei banchi che espongono prodotti del tabacco, **bustine di nicotina, nuovi prodotti a base di nicotina**, sigarette elettroniche o contenitori di liquido di ricarica.

La pubblicità autorizzata ai sensi del comma precedente può essere effettuata solo mediante manifesti e cartelloni. Non può rivolgersi specificamente a un pubblico di minori, né utilizzare argomentazioni orientate alla salute, né includere un testo, un nome o un segno figurativo che suggerisca che un determinato prodotto è meno dannoso di un altro, né contenere la rappresentazione di una persona nota al grande pubblico.



(5) È vietata qualsiasi sponsorizzazione di tabacco o prodotti del tabacco o di sigarette elettroniche o contenitori di liquido di ricarica, **e di bustine di nicotina o nuovi prodotti a base di nicotina.**

Articolo 3bis. (1) MI fabbricanti e gli importatori di prodotti del tabacco hanno l'obbligo di trasmettere alla direzione della Salute, di seguito denominata "la direzione", per marca e tipo, un elenco di tutti gli ingredienti e delle relative quantità utilizzate nella fabbricazione dei prodotti del tabacco, in ordine decrescente di peso di ciascun ingrediente incluso nel prodotto del tabacco, nonché i livelli di emissione di catrame, nicotina e monossido di carbonio.

I fabbricanti e gli importatori di bustine di nicotina, sigarette elettroniche o nuovi prodotti a base di nicotina devono inviare alla direzione, per marca e tipo, un elenco di tutti gli ingredienti e le loro quantità utilizzati nella fabbricazione dei prodotti.

I fabbricanti o gli importatori informano inoltre la direzione se la composizione di un prodotto è modificata in modo da incidere sulle informazioni comunicate a norma del presente articolo.

Per un nuovo prodotto del tabacco o modificato, **e per un prodotto a base di nicotina di nuova generazione**, le informazioni richieste ai sensi del presente articolo devono essere fornite prima dell'immissione sul mercato di tale prodotto.

(2) L'elenco di cui al paragrafo 1 è accompagnato da una dichiarazione contenente informazioni sullo stato degli ingredienti in relazione al regolamento (CE) n. 1907/2006, del 18 dicembre 2006, e al regolamento (CE) n. 1272/2008, del 16 dicembre 2008, sui dati tossicologici, sugli effetti sulla salute dei consumatori, sulla capacità di indurre dipendenza degli ingredienti, sul motivo dell'uso degli ingredienti nonché una descrizione generale degli additivi utilizzati e delle loro proprietà.

(3) I fabbricanti e gli importatori di prodotti del tabacco, **e i fabbricanti e gli importatori di bustine di nicotina** comunicano alla direzione gli studi di mercato interni ed esterni e le preferenze dei gruppi di consumatori, compresi i giovani e gli attuali fumatori, in merito agli ingredienti e alle emissioni, nonché le sintesi degli studi per il lancio di nuovi prodotti. Essi comunicano annualmente alla direzione, entro la fine del primo trimestre, il volume delle loro vendite per l'anno trascorso, per marca e tipo, espresso in numero di sigarette/sigari/sigarette, **numero di bustine di nicotina oppure** in chilogrammi.

(4) Entro diciotto mesi dall'inserimento di un additivo nell'elenco prioritario redatto conformemente alla decisione di esecuzione di cui all'articolo 6 della direttiva 2014/40/UE, del 3 aprile 2014, i fabbricanti e gli importatori presentano alla direzione gli studi approfonditi che hanno effettuato su tale additivo.

Gli studi di cui al paragrafo 1 hanno lo scopo di esaminare, per ciascun additivo, se esso:

- (a) contribuisce alla tossicità o all'effetto di dipendenza dei prodotti in questione e se ciò comporta un aumento significativo o riscontrabile della tossicità o dell'effetto di dipendenza di uno dei prodotti interessati;**
- (b) ha un aroma caratterizzante;**
- (c) facilita l'inalazione o l'assorbimento della nicotina; o**



(d) porta alla formazione di sostanze che hanno proprietà CMR, e in quali quantità, e in caso affermativo, se ciò ha l'effetto di aumentare in modo significativo o misurabile le proprietà CMR di uno dei prodotti interessati.

(4 bis) Tali studi tengono conto dell'utilizzo previsto dei prodotti interessati ed esaminano, in particolare, le emissioni derivanti dal processo di combustione che riguarda l'additivo in questione. Essi esaminano inoltre l'interazione tra l'additivo e altri ingredienti contenuti nei prodotti interessati. I fabbricanti o gli importatori che utilizzano lo stesso additivo nei loro prodotti del tabacco possono effettuare uno studio congiunto quando utilizzano suddetto additivo in una composizione di prodotto comparabile.

(4 ter) I fabbricanti o gli importatori redigono una relazione sui risultati di tali studi. Tale relazione deve includere una presentazione sintetica e dettagliata delle pubblicazioni scientifiche disponibili per l'additivo in questione e riassumere i dati interni ad esso relativi. La direzione può richiedere ai produttori e agli importatori ulteriori informazioni sull'additivo in questione. Tali informazioni complementari sono parte integrante della relazione.

(4 quater) Le piccole e medie imprese, di cui alla legge modificata del 9 agosto 2018 relativa a un regime di aiuti a favore delle piccole e medie imprese, sono esentate dagli obblighi di cui ai paragrafi da 4 a 4 ter ~~del presente articolo~~, qualora un altro fabbricante o importatore prepari una relazione sull'additivo in questione.

(5) I fabbricanti e gli importatori sono tenuti a indicare quali informazioni fornite a norma del paragrafo 1 ritengono coperte da riservatezza commerciale.

(6) Per le sostanze diverse dal catrame, dalla nicotina e dal monossido di carbonio emesse dalle sigarette e per le sostanze emesse da prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, i fabbricanti e gli importatori indicano i metodi utilizzati per misurare le emissioni.

Articolo 3 ter. (1) L'etichettatura delle confezioni unitarie, di qualsiasi imballaggio esterno e del prodotto del tabacco ~~e~~ della bustina di nicotina ~~o del nuovo prodotto a base di nicotina~~ non deve includere alcun elemento o dispositivo che:

(a) contribuisca alla promozione di un prodotto del tabacco ~~o a base di nicotina, di una bustina di nicotina o di un nuovo prodotto a base di nicotina~~ o ne incentivi il consumo dando un'impressione errata sulle caratteristiche, gli effetti sulla salute, i rischi o le emissioni di tale prodotto; le etichette non devono contenere informazioni sul tenore di nicotina, catrame o monossido di carbonio del prodotto del tabacco;

(b) suggerisca che un determinato prodotto del tabacco, **una bustina di nicotina o un nuovo prodotto a base di nicotina** sia meno dannoso di altri o miri a ridurre l'effetto di alcuni componenti nocivi del fumo o abbia effetti vitalizzanti, energizzanti, curativi, ringiovanenti, naturali, biologici o benefici sulla salute o sullo stile di vita;

(c) si riferisca al gusto, all'odore, agli aromi o ad altri additivi o alla loro assenza;

(d) assomigli a un prodotto alimentare o cosmetico;



(e) suggerisca che un determinato prodotto del tabacco, **una bustina di nicotina o un prodotto a base di nicotina di nuova generazione** sia più facilmente biodegradabile o presenti altri vantaggi ambientali.

(2) Le confezioni unitarie e qualsiasi imballaggio esterno non suggeriscono vantaggi economici includendo buoni stampati o offrendo sconti, distribuzione gratuita, promozioni due per uno o altre offerte simili.

(3) I dispositivi automatici per la distribuzione del tabacco e dei prodotti del tabacco di cui all'articolo 9, paragrafo 3, recano anche le avvertenze relative alla salute di cui all'articolo 4, paragrafo 1. Sono vietate le rappresentazioni grafiche sui dispositivi automatici di distribuzione del tabacco e dei prodotti del tabacco diverse dalle avvertenze relative alla salute.

Articolo 4. (1) Tutte le confezioni unitarie ed eventuali imballaggi esterni di sigarette, tabacco da arrotolare e tabacco per pipa ad acqua, **bustine di nicotina e nuovi prodotti del tabacco di nuova generazione e nuovi prodotti a base di nicotina** devono recare un'avvertenza generale, un messaggio informativo e avvertenze combinate relative alla salute. Ogni confezione unitaria e ogni imballaggio esterno di un prodotto del tabacco da fumo diverso dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa, dalle **bustine di nicotina e dai prodotti del tabacco di nuova generazione e dai nuovi prodotti a base di nicotina** deve recare un'avvertenza generale, un messaggio informativo e un'avvertenza combinata sulla salute.

Il contenuto dell'avvertenza generale, dei messaggi informativi, del messaggio di avvertimento specifico e delle avvertenze combinate sulla salute, le lingue utilizzate, i metodi di stampa e di presentazione e la superficie delle varie confezioni unitarie e degli imballaggi esterni di cui al comma 1 soggetti alle avvertenze e ai messaggi sono stabiliti da un regolamento granducale.

(2) I livelli massimi di emissioni di catrame, nicotina e monossido di carbonio sono stabiliti da un regolamento granducale, che disciplina anche i metodi per misurare tali emissioni.

Le misurazioni delle emissioni di cui al comma 1 sono verificate dal laboratorio sanitario nazionale o da qualsiasi laboratorio riconosciuto dal ministro della Salute. Tali laboratori, che non appartengono all'industria del tabacco e non sono da essa controllati, né direttamente né indirettamente, sono sotto il controllo della direzione. Un regolamento granducale specifica le condizioni per il riconoscimento e l'ispezione di tali laboratori.

(...)

Articolo 4 octies. (1) MI fabbricanti e gli importatori di sigarette elettroniche e contenitori di ricarica sono tenuti a presentare una notifica alla direzione in merito ai prodotti di questo genere che intendono immettere sul mercato.

(2) La notifica di cui al paragrafo 1 è presentata in formato elettronico sei mesi prima della data prevista di immissione sul mercato. Una nuova notifica deve essere presentata per qualsiasi modifica sostanziale del prodotto.



(3) La notifica di cui al paragrafo 1 contiene le seguenti informazioni, a seconda che riguardino una sigaretta elettronica o un contenitore di ricarica:

- (a) il nome e i recapiti del fabbricante, di una persona fisica o giuridica responsabile all'interno dell'Unione e, se del caso, dell'importatore nell'Unione;
- (b) un elenco di tutti gli ingredienti contenuti nel prodotto e delle emissioni risultanti dall'uso di tale prodotto, per marca e tipo, con le relative quantità;
- (c) dati tossicologici relativi agli ingredienti e alle emissioni del prodotto, anche quando riscaldati, in particolare per quanto riguarda i loro effetti sulla salute dei consumatori in caso di inalazione e tenendo conto, tra l'altro, di qualsiasi dipendenza;
- (d) informazioni sulle dosi di nicotina e sulla sua assunzione, se consumata in condizioni normali o ragionevolmente prevedibili;
- (e) una descrizione dei componenti del prodotto, compreso, se del caso, il meccanismo di apertura e di ricarica della sigaretta elettronica o del contenitore di ricarica;
- (f) una descrizione del processo di produzione, compreso se si tratta di produzione in serie, e una dichiarazione che il processo di produzione garantisce la conformità ai requisiti del presente articolo;
- (g) una dichiarazione in cui il produttore e l'importatore si assumono la piena responsabilità per la qualità e la sicurezza del prodotto, quando viene immesso sul mercato e utilizzato in condizioni normali o ragionevolmente prevedibili;
- (h) la prova del pagamento dell'ammenda di cui al paragrafo 4.

(4) Per ogni notifica di cui al paragrafo 1 è dovuta un'ammenda pari a 5 000 EUR.

Tale ammenda è pagabile tramite pagamento o bonifico su un conto bancario detenuto dall'Amministrazione competente per le registrazioni e i domini, unitamente all'indicazione dell'identità del richiedente e allo scopo del pagamento o del bonifico.

(5) Qualora ritenga che le informazioni presentate siano incomplete, la direzione ha il diritto di chiederne l'integrazione.

(6) I fabbricanti e gli importatori di sigarette elettroniche e contenitori di ricarica presentano annualmente alla direzione:

- (a) dati completi sui volumi delle vendite, per marca e tipo di prodotto;
- (b) informazioni sulle preferenze dei vari gruppi di consumatori, compresi i giovani, i non fumatori e i principali tipi di utenti attuali;
- (c) le modalità di vendita dei prodotti;
- (d) sintesi di eventuali indagini di mercato realizzate rispetto a quanto sopra, corredate di una traduzione in lingua inglese.



La direzione monitora gli sviluppi del mercato relativi alle sigarette elettroniche e ai contenitori di ricarica, comprese le prove che il loro uso è una porta d'accesso alla dipendenza da nicotina e, in ultima analisi, al consumo di tabacco tradizionale tra i giovani e i non fumatori.

(7) I fabbricanti e gli importatori di sigarette elettroniche e contenitori di ricarica istituiscono e mantengono un sistema per raccogliere informazioni sui sospetti effetti negativi di tali prodotti sulla salute umana.

Se un operatore economico ritiene o ha motivo di ritenere che le sigarette elettroniche o i contenitori di ricarica in suo possesso destinati a essere immessi sul mercato o già immessi sul mercato non siano sicuri, di buona qualità o non siano conformi alla presente legge, questo adotta immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme il prodotto in questione, ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi.

In tali casi, l'operatore economico è tenuto a informare immediatamente la direzione, specificando in particolare i rischi per la salute e la sicurezza umana, le eventuali misure correttive adottate e i risultati di tali misure correttive.

La direzione può chiedere agli operatori economici informazioni supplementari su qualsiasi aspetto relativo alla sicurezza e alla qualità o su eventuali effetti indesiderati delle sigarette elettroniche o dei contenitori di ricarica.

8) Su richiesta della Commissione o delle autorità competenti degli altri Stati membri, la direzione mette a disposizione della Commissione tutte le informazioni ricevute a norma del presente articolo e agli altri Stati membri dell'Unione europea.

(9) Qualora la direzione riscontri o abbia ragionevoli motivi per ritenere che una sigaretta elettronica o un contenitore di liquido di ricarica, benché conforme al presente articolo, possa presentare un grave rischio per la salute umana, adotterà le opportune misure provvisorie. La direzione si impegna a informare immediatamente la Commissione europea e le autorità competenti degli altri Stati membri delle misure adottate e a fornire tutte le informazioni pertinenti a sua disposizione.

(...)

Articolo 5. Il governo istituisce o sovvenziona consultazioni strutturate e attività di informazione, con i seguenti compiti:

- sensibilizzare l'opinione pubblica sui rischi per la salute associati al consumo di tabacco e all'esposizione al fumo di tabacco, nonché sui vantaggi di smettere di fumare e di adottare stili di vita senza fumo;
- sensibilizzare l'opinione pubblica sui rischi per la salute associati al consumo di bustine di nicotina e nuovi prodotti a base di nicotina;
- fornire al pubblico informazioni sugli ingredienti dei vari prodotti del tabacco e bustine di nicotina e nuovi prodotti a base di nicotina immessi sul mercato, indicando i livelli di sostanze nocive;
- offrire consulenza al pubblico, in particolare alle persone che desiderano smettere di fumare.



Le informazioni sanitarie relative al fumo e l'educazione alla salute devono essere fornite a tutti i livelli dell'istruzione scolastica.

Articolo 6. (1) È vietato fumare:

1. all'interno degli ospedali e intorno ad essi;
2. nei locali a uso comune delle case di riposo utilizzate per alloggi, compresi gli ascensori e i corridoi;
3. nelle sale d'attesa di ambulatori medici, studi dentistici e altri professionisti sanitari, nonché nei laboratori di analisi mediche;
4. nelle farmacie;
5. all'interno e intorno alle scuole di tutti i tipi di istruzione;
6. in locali destinati ad accogliere minori di età inferiore ai sedici anni;
7. in tutti gli esercizi sportivi o ricreativi al chiuso;
8. nei cinema, nelle sale adibite a spettacoli pubblici e nei teatri, nonché negli ingressi, nelle sale e nei corridoi degli edifici in cui si trovano;
9. nei musei, nelle gallerie d'arte, nelle biblioteche e nelle sale di lettura aperti al pubblico;
10. nelle sale e nei locali degli edifici statali, dei comuni e delle istituzioni pubbliche;
11. in qualsiasi mezzo collettivo di trasporto di persone, anche se fermo o parcheggiato;
12. nei parchi giochi e in tutti gli impianti sportivi con minori di 16 anni impegnati in attività sportive;
13. (a) negli esercizi di ristorazione,
(b) nei reparti di pasticceria e panetteria degli esercizi di ristorazione e nelle sale da tè di pasticceria e panetteria;
14. nelle discoteche ai sensi delle norme sulla nomenclatura e la classificazione degli esercizi classificati;
15. nei centri commerciali, nei grandi magazzini e nelle sale espositive aperte al pubblico;
16. nelle aree di vendita di tutti i negozi di prodotti alimentari;
17. negli esercizi di somministrazione di bevande;
18. nelle parti comuni delle strutture ricettive, compresi ascensori e corridoi.
19. in qualsiasi veicolo in presenza di bambini di età inferiore ai dodici anni.

(2) Il divieto di cui al paragrafo 1, comma 1, non si applica alle sale fumatori appositamente allestite dal gestore di un ospedale e alle aree fumatori all'aperto.



A eccezione dei locali per fumatori che possono essere allestiti all'interno di reparti psichiatrici protetti, è consentita una sola sala fumatori per ogni ospedale. La sala fumatori in questione deve essere situata lontano dai servizi e disposta in modo tale che il fumo di tabacco non raggiunga il personale o il pubblico. L'accesso ai locali per fumatori è strettamente limitato ai pazienti ricoverati che ne fanno richiesta.

Può essere autorizzata una sola zona fumatori all'aperto per ciascun ospedale. Questa zona fumatori deve essere separata da qualsiasi area di accesso dell'ospedale. Deve essere chiaramente contrassegnata come spazio riservato ai fumatori.

(3) Per i luoghi di cui al paragrafo 1, comma 13, lettera a), commi 17 e 18, può essere installata un'area fumatori in un locale separato in cui non si applica il divieto di cui al presente articolo.

L'area fumatori deve essere dotata di un sistema di estrazione del fumo o di depurazione dell'aria.

L'area fumatori deve essere progettata e costruita in modo da ridurre al minimo i disagi causati dal fumo ai non fumatori e non può essere una zona di transito.

Le caratteristiche tecniche del sistema di estrazione del fumo o di depurazione dell'aria e le condizioni di cui al comma precedente sono stabilite mediante regolamento granducale.

L'area della sala fumatori non può superare il 30 per cento della superficie totale della stanza come definito **alle lettere e) ed f) dell'articolo 2 rispettivamente) all'articolo 2, paragrafi 5 e 6 o** delle parti comuni delle strutture ricettive di cui al paragrafo 1, comma 18.

La sala fumatori deve essere chiaramente identificata come locale riservato ai fumatori. Uno o più segnali che ricordino il divieto di fumare nelle aree riservate ai non fumatori devono essere installati in modo che chiunque sia presente ne sia consapevole.

Il gestore del locale è tenuto ad adottare misure per evitare che i minori abbiano accesso alla sala fumatori.

Nella sala fumatori non può essere fornito alcun servizio. Nella sala fumatori si possono portare solo bevande.

L'esercizio della sala fumatori è soggetto all'autorizzazione preventiva del ministro, che la concede sulla base di una relazione della direzione sanitaria solo se sono soddisfatti i requisiti di cui al presente articolo.

La direzione della Salute garantisce il rispetto dei requisiti di cui sopra.

(4) Un'avvertenza sui rischi di fumo passivo deve essere apposta in modo visibile all'ingresso dei locali e delle zone fumatori di cui ai paragrafi 2 e 3.

(5) È vietato consumare bustine di nicotina o nuovi prodotti a base di nicotina:

1. all'interno degli stabilimenti di cui al paragrafo 1, comma 5. ;
2. nei locali di cui al paragrafo 1, comma 6. ;
3. in **parchi giochi o** impianti sportivi di cui al paragrafo 1, comma 12.



Articolo 7. (1) Sono vietati l'immissione sul mercato, la vendita, la distribuzione o l'offerta a titolo gratuito, il possesso ai fini della vendita e l'importazione a fini commerciali di tabacco per uso orale.

(2) Sono vietate l'immissione sul mercato, la vendita, la distribuzione o l'offerta gratuita di pacchetti di sigarette inferiori a venti e **superiori a cinquanta**, nonché di contenitori di tabacco da arrotolare inferiori a trenta e **superiori a mille** grammi, indipendentemente dalla confezione.

(2 bis) Il numero di sigarette per confezione unitaria deve essere conforme alla condizione del moltiplicatore di 5 pezzi.

I quantitativi di confezioni unitarie per il tabacco da arrotolare devono essere conformi alle seguenti condizioni:

(a) ogni confezione unitaria che pesa tra i **trenta 30 g** e i **cinquanta 50 g** deve costituire un multiplo di **cinque 5 g**;

(b) ogni confezione unitaria che pesa tra **cinquanta 50 g** e **cento 100 g** deve costituire un multiplo di **dieci 10 g**;

(c) ogni confezione unitaria che pesa tra **cento 100 g** e **cinquecento 500 g** deve costituire un multiplo di **venticinque 25 g**;

(d) ogni confezione unitaria che pesa tra **cinquecento 500 g** e **mille 1000 g** deve costituire un multiplo di 50 g.»;

(3) È vietato commercializzare, vendere, distribuire o offrire gratuitamente prodotti del tabacco:

(a) contenenti un particolare aroma caratterizzante;

(b) contenenti qualsiasi dispositivo tecnico per modificare l'odore o il gusto dei prodotti del tabacco o la loro intensità di combustione;

(c) contenenti vitamine o altri additivi che suggeriscono che un prodotto del tabacco abbia benefici per la salute o che i suoi rischi per la salute siano stati ridotti;

(d) contenenti caffeina, taurina o altri additivi e stimolanti associati all'energia e vitalità;

(e) contenenti additivi che conferiscono proprietà coloranti alle emissioni di fumo;

(f) contenenti additivi che facilitano l'inalazione o l'assorbimento della nicotina;

(g) contenenti additivi che, senza combustione, hanno proprietà cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione;

(h) contenenti aromi in uno qualsiasi dei loro componenti, come filtri, carta, pacchetti e capsule, o qualsiasi dispositivo tecnico per alterare l'odore o il gusto dei prodotti del tabacco interessati o la loro intensità di combustione. Filtri, carta e capsule non devono contenere tabacco o nicotina.

I prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, dai **prodotti del tabacco riscaldati** e dal tabacco da arrotolare sono esenti dai divieti di cui alle lettere a) e h).



(4) È vietato commercializzare, vendere, distribuire o offrire gratuitamente bustine di nicotina contenenti:

- (a) più di 0,048 mg di nicotina a bustina;**
- (b) additivi che facilitano l'assorbimento della nicotina;**
- (c) caffeina, taurina, CBD o altri additivi e stimolanti associati all'energia o al rilassamento.**

Le bustine di nicotina devono essere dotate di un dispositivo di sicurezza per bambini e devono essere a prova di manomissione.

I fabbricanti di bustine di nicotina sono tenuti a rispettare le norme igieniche di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari per gli operatori del settore alimentare.

(5) È inoltre vietato immettere sul mercato, vendere, distribuire o offrire gratuitamente nuovi prodotti a base di nicotina contenenti più di 0,048 mg di nicotina per grammo di prodotto.

I nuovi prodotti a base di nicotina devono essere muniti di un dispositivo di sicurezza per bambini e devono essere a prova di manomissione.

I fabbricanti di nuovi prodotti a base di nicotina sono tenuti a rispettare le norme igieniche di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari per gli operatori del settore alimentare.

Articolo 8. (1) I fabbricanti e gli importatori di prodotti del tabacco di nuova generazione devono presentare una notifica alla direzione sei mesi prima della data prevista per l'immissione sul mercato di tali prodotti. Tale notifica è presentata per via elettronica. Essa è corredata di una descrizione dettagliata del nuovo prodotto del tabacco in questione e delle relative istruzioni per l'uso. La direzione mette a disposizione della Commissione europea le informazioni ricevute a norma del presente articolo.

(2) La notifica di cui al paragrafo 1 deve contenere le seguenti informazioni:

- (a) l'elenco di tutti gli ingredienti, unitamente alle relative quantità, utilizzati nella fabbricazione dei nuovi prodotti del tabacco, nonché le emissioni e i relativi livelli, conformemente all'articolo 4;**
- (b) gli studi scientifici disponibili sulla tossicità, sulla capacità di indurre dipendenza e sull'attrattiva del nuovo prodotto del tabacco, in particolare dal punto di vista degli ingredienti e delle emissioni;**
- (c) gli studi disponibili, una loro sintesi e le analisi di mercato relative alle preferenze dei vari gruppi di consumatori, compresi i giovani e gli attuali fumatori;**
- (d) altre informazioni pertinenti disponibili, tra cui un'analisi dei rischi e dei benefici del prodotto, i suoi effetti previsti sulla cessazione del consumo di tabacco e i suoi effetti previsti sull'inizio del consumo di tabacco; e**
- (e) la prova del pagamento dell'ammenda di cui al paragrafo 4.**



(3) I fabbricanti e gli importatori di prodotti del tabacco di nuova generazione presentano alla direzione tutte le informazioni nuove o aggiornate sugli studi, le ricerche e altre informazioni di cui al paragrafo 2, lettere da b) a d). La direzione può imporre ai fabbricanti o agli importatori di nuovi prodotti del tabacco di effettuare prove supplementari o di presentare informazioni aggiuntive.

(4) Per ogni notifica di cui al paragrafo 1 è dovuta un'ammenda pari a 5 000 EUR. Tale ammenda è pagabile tramite pagamento o bonifico su un conto bancario detenuto dall'Amministrazione competente per le registrazioni e i domini, unitamente all'indicazione dell'identità del richiedente e allo scopo del pagamento o del bonifico.

(5) L'immissione sul mercato di nuovi prodotti del tabacco è subordinata alla previa autorizzazione rilasciata dal ministro su parere della direzione.

Articolo 9. (1) È vietato immettere sul mercato, vendere, detenere ai fini della vendita e importare a fini commerciali prodotti dolciari e giocattoli destinati ai bambini fabbricati con la chiara intenzione di conferire al prodotto o al suo imballaggio l'aspetto di un tipo di prodotto del tabacco, **di una bustina di nicotina o di un nuovo prodotto a base di nicotina** o una sigaretta elettronica o una ricarica.

(2) È vietato vendere o offrire gratuitamente tabacco e prodotti del tabacco, **bustine di nicotina, nuovi prodotti a base di nicotina**, nonché sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica ai minori di 18 anni. **In caso di dubbi sul fatto che i suoi clienti abbiano almeno 18 anni di età, il rivenditore deve richiedere la presentazione di un documento di identità a fini di verifica.**

(3) Gli operatori di dispositivi di distribuzione automatica che forniscono tabacco e prodotti del tabacco, sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica, **e bustine di nicotina o nuovi prodotti a base di nicotina** sono tenuti ad adottare misure per impedire l'accesso a tali dispositivi ai minori di 18 anni.

(4) Chiunque gestisca una rivendita di tabacco o un negozio che offra in vendita prodotti del tabacco, sigarette elettroniche e contenitori di ricarica, deve garantire che tali prodotti siano conservati in modo tale che i clienti non possano accedervi senza l'assistenza di un dipendente.

(5) La vendita a distanza di prodotti del tabacco, **bustine di nicotina, nuovi prodotti a base di nicotina** nonché sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica, anche nel caso in cui l'acquirente si trovi all'estero, è vietata.

È altresì vietata l'acquisizione o l'introduzione da un altro Stato membro dell'Unione o l'importazione da paesi terzi di prodotti del tabacco, sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica venduti a distanza.

Le transazioni tra operatori e professionisti non sono soggette ai divieti di cui al presente paragrafo.

Articolo 10. Violazioni delle disposizioni degli articoli 3, 3 bis, paragrafi 1 **e-2, commi 1 e 2**, 3 ter, 4 bis, paragrafo 1, 4 ter, paragrafo 5, 4 quinquies, 4 sexies, 4 septies, 4 octies, paragrafi 1, 6 e 7, dell'articolo 4 nonies e degli articoli 7, 8, paragrafo 1, e dell'articolo 9 della presente legge, nonché delle violazioni delle disposizioni del regolamento granducale da emanare in virtù degli articoli 1 e 4 sexies sono punibili con un'ammenda compresa tra 251 EUR e 50 000 EUR.



Le violazioni delle disposizioni dell'**articolo 4 bis, paragrafo 2, e dell'articolo 6** della presente legge sono punibili con un'ammenda compresa tra 25 e 250 EUR.

L'operatore di uno degli stabilimenti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, punto 13, lettera a), e punti 17 e 18, o colui che agisce per suo conto, che non garantisce deliberatamente il rispetto, da parte dello stabilimento, del divieto di cui al suddetto articolo, è punito con una sanzione pecuniaria da 251 a 1 000 EUR. La stessa sanzione si applica a qualsiasi operatore o persona che agisce per conto di un operatore che installa in uno stabilimento una sala fumatori chiaramente identificata come stanza riservata ai fumatori, ma che non soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 3 del suddetto articolo.

In caso di recidiva entro due anni dalla condanna definitiva, le sanzioni pecuniarie di cui al primo comma del presente articolo possono essere aumentate fino al doppio dell'importo massimo.

Le disposizioni del libro 1 del codice penale e degli articoli da 130-1 a 132-1 del codice di procedura penale sono applicabili alle sanzioni previste dal primo comma del presente articolo.

Articolo 10 bis. (1) Fatto salvo l'articolo 10 del codice penale, le infrazioni alle disposizioni della presente legge sono investigate e registrate da funzionari dell'amministrazione delle dogane e delle accise, di seguito denominata "ADA", dal grado di sergente maggiore in su. I suddetti funzionari possono effettuare controlli sul rispetto delle disposizioni della presente legge.

(2) Nell'esercizio delle loro funzioni ai sensi del presente articolo, i funzionari dell'amministrazione delle dogane e delle accise funzionari dell'ADA cui si fa riferimento hanno lo status di agenti di polizia giudiziaria. Essi segnalano eventuali violazioni in dichiarazioni scritte che servono da elemento di prova in assenza di prova contraria. La loro competenza copre l'intero territorio del Granducato di Lussemburgo.

(3) Prima di assumere le loro funzioni, essi prestano il seguente giuramento dinanzi al tribunale distrettuale del Lussemburgo competente in materia civile: " Giuro di svolgere i miei compiti con integrità, accuratezza e imparzialità".

(4) I funzionari dell'amministrazione delle dogane e delle accise ADA di cui al presente articolo devono aver seguito una formazione professionale specifica in materia di indagine e accertamento dei reati, di disposizioni della presente legge e dei relativi regolamenti di attuazione.

La formazione professionale specifica è organizzata dall'ADA come parte della formazione continua dei funzionari pubblici, come richiesto dall'ADA.

Il programma di formazione professionale specifica, che è teorico e non può durare più di 10 ore, riguarda l'indagine e l'accertamento delle violazioni previste dalla presente legge e dai suoi regolamenti attuativi. Il contenuto del programma di formazione è specificato da un regolamento granducale. Anche il presente regolamento stabilisce specifica le modalità dettagliate di verifica della conoscenza dei contenuti, organizzate dall'ADA entro tre mesi dalla fine del periodo di svolgimento dei corsi.



I test sono valutati separatamente da due esaminatori. Un candidato supera l'esame se ha ottenuto almeno la metà dei voti massimi in ciascuna delle prove, a condizione che il numero totale di voti ottenuti sia pari ad almeno **tre quinti due terzi** del punteggio massimo totale ottenibile.

In caso di non superamento, il candidato può partecipare alla verifica delle conoscenze successiva organizzata dall'ADA. Il candidato è libero di partecipare nuovamente alla formazione.

(5) (2) I medici della direzione sanitaria, che hanno lo status di ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 8 della legge modificata del 21 novembre 1980 sull'organizzazione della direzione sanitaria, sono responsabili delle indagini e dell'accertamento delle violazioni dell'articolo 3 *bis*, paragrafi 1 e 2, 3 *ter*, 7 e 9 della presente legge».

(3) I funzionari della divisione Ispezione sanitaria della direzione sanitaria con il titolo di ispettore sanitario hanno lo status di agenti di polizia giudiziaria ai fini dell'accertamento di violazioni delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4.

Essi segnalano eventuali violazioni in dichiarazioni scritte che servono da elemento di prova in assenza di prova contraria. La loro competenza copre l'intero territorio del Granducato di Lussemburgo.

Prima di assumere le loro funzioni, essi prestano il seguente giuramento dinanzi al tribunale distrettuale del Lussemburgo competente in materia civile: " Giuro di svolgere i miei compiti con integrità, accuratezza e imparzialità".

I funzionari della divisione di ispezione sanitaria di cui al presente paragrafo devono aver seguito una formazione professionale specifica in materia di indagine e accertamento delle infrazioni, conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4.

La formazione è organizzata dalla direzione della sanità, nell'ambito della formazione continua dei funzionari statali, secondo le esigenze della divisione Ispezione sanitaria.

La formazione si svolge per un periodo non superiore a quattro ore. Essa è teorica e riguarda l'indagine e l'accertamento di violazioni dell'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento granducale del 26 gennaio 2007, che stabilisce le caratteristiche tecniche dei sistemi di estrazione o di depurazione di locali separati negli esercizi di ristorazione e nelle pasticcerie e panetterie, nonché del regolamento granducale del 27 novembre 2013 che stabilisce le caratteristiche tecniche e le procedure di progettazione dei sistemi di estrazione o di depurazione di locali per fumatori negli esercizi di somministrazione di bevande e nelle parti comuni degli esercizi ricettivi. Il contenuto del programma di formazione è specificato da un regolamento granducale. Il presente regolamento stabilisce inoltre norme dettagliate per la verifica della conoscenza dei contenuti, organizzata dalla direzione Salute entro tre mesi dalla fine del periodo in cui si svolgono i corsi.

I test sono valutati separatamente da due esaminatori. Un candidato supera l'esame se ha ottenuto almeno la metà del punteggio massimo in ciascuna delle prove, purché il totale dei voti ottenuti sia pari ad almeno due terzi del punteggio massimo totale ottenibile.

In caso di non superamento, il candidato può ripetere il successivo controllo delle conoscenze organizzato dalla direzione Salute. Il candidato è libero di partecipare nuovamente alla formazione.



(4) I funzionari comunali che hanno superato l'esame di promozione di carriera e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 15-1 bis, paragrafi 2 e 3, del codice penale, in mancanza di prove contrarie, perseguono e accertano mediante atti ufficiali le violazioni dell'articolo 6, paragrafo 1, comma 12 e paragrafo 5, comma 3.

Articolo 11. In caso di ~~violazioni~~ **infrazioni** alle disposizioni dell'**articolo 4 bis, paragrafo 2**, e dell'articolo 6, le ammende possono essere emesse dai funzionari della polizia granducale autorizzati a tal fine dal direttore generale della polizia granducale e dai funzionari dell'amministrazione delle dogane e delle accise autorizzati a tal fine dal direttore dell'amministrazione delle dogane e delle accise.

In caso di infrazioni punibili conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, comma 12, e paragrafo 5, comma 3, possono essere inflitte ammende dai funzionari comunali che soddisfano le condizioni di cui all'articolo ~~15-1 bis del codice penale~~ **10 bis, paragrafo 4.**

La sanzione pecuniaria è subordinata alla condizione che il trasgressore accetti di pagare immediatamente l'importo dovuto ai funzionari prequalificati o, qualora la sanzione pecuniaria non possa essere riscossa nel luogo in cui è stato commesso il reato, di corrisponderla entro il termine stabilito dalla citazione. In quest'ultimo caso, il pagamento può essere effettuato presso l'ufficio di polizia granducale, l'ufficio delle dogane e delle accise o tramite bonifico sul conto postale o bancario indicato nella stessa citazione.

La sanzione pecuniaria è sostituita da una notifica di sanzione ordinaria:

1. se il trasgressore non ha pagato entro il termine stabilito;
2. se l'autore del reato dichiara di non voler o di non essere in grado di pagare le tasse;
- 3) se il trasgressore era minorenni al momento del reato.

L'importo della sanzione pecuniaria e le modalità di pagamento sono stabiliti da un regolamento granducale, che disciplina anche le modalità di applicazione del presente articolo.

Eventuali costi di sollecito sono parte integrante della sanzione pecuniaria.

L'importo da riscuotere mediante una sanzione pecuniaria non può superare la sanzione pecuniaria massima prevista all'articolo 10, comma 2.

Il pagamento dell'ammenda entro 30 giorni dal momento in cui è stata rilevata l'infrazione, più eventuali costi di cui al quinto comma del presente paragrafo, pone fine a tutti i procedimenti giudiziari.

Se l'ammenda è stata pagata dopo tale termine, viene rimborsata in caso di assoluzione e viene detratta dall'ammenda inflitta e dalle spese legali in caso di condanna.

(...)